Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 17 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. »	700
	» trimestrale » 200		» trimestr. »	400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . »	20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L.	800
	» semestrale » 200		» semestrale »	500
	» trimestrale » 120		» trimestrale »	300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . »	20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio ' Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DEL 17 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni in Milano:** Obbligazioni 5.50 %, emissione 1933, sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1945. — **Municipio di Ferrara:** 18ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.500.000. — **Municipio di Ferrara:** 30ª estrazione di obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000. — **Municipio di Ferrara:** 19ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nell'8ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 13ª estrazione del 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni in Napoli:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 15 giugno 1945. — **Comune di Bologna:** Elenco delle obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 41ª estrazione del 9 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la strada Gargnano Riva:** Estrazione di obbligazioni serie A 5 %. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, per azioni in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 128ª estrazione del 13 giugno 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 367.

Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'U.N.S.E.A. ha il compito:

a) di rilevare, elaborare e segnalare dati statistici ed economici interessanti la produzione agricola, con particolare riguardo ai prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura che siano sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

b) di raccogliere e controllare le denuncie di produzione agricola;

c) di accertare e reperire i prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

d) di organizzare la consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

e) di controllare l'adempimento della consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

f) di assistere i produttori nell'attuazione della disciplina di ammasso o di vincolo.

Art. 3.

L'U.N.S.E.A. ha in ogni provincia un ufficio esecutivo denominato Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).

Questo esercita, nell'ambito della Provincia, le attribuzioni di cui al precedente art. 2, secondo le direttive dell'U.N.S.E.A. e sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per il completamento dell'organizzazione periferica, l'U.N.S.E.A. ha facoltà di istituire alle dipendenze degli uffici provinciali, uffici di zona, con giurisdizione su uno o più Comuni in rapporto all'importanza agricola dei Comuni stessi.

Art. 4.

All'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è preposto un commissario coadiuvato da un vice commissario, nominati entrambi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice commissario sostituisce il commissario in caso di assenza od impedimento di questo, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono espressamente delegate dal commissario.

Art. 5.

L'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti composto di tre revisori effettivi e due supplenti; due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Alle spese per il funzionamento dell'U.N.S.E.A. si provvede con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad ammasso od a vincolo, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Le norme sulla gestione amministrativo contabile e sull'organizzazione dei servizi dell'U.N.S.E.A. nonchè quelle relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato giuridico, al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza, del personale occorrente per il funzionamento dei servizi centrali e periferici saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente decreto legislativo, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura (Ente economico della cerealicoltura, Ente economico delle fibre tessili, Ente economico della olivicoltura, Ente economico della ortoflorofrutticoltura, Ente economico della pastorizia, Ente economico della viticoltura, Ente economico della zootecnia), e l'Associazione fra i detti enti, istituiti con la legge 18 maggio 1942, n. 566, sono soppressi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno nominati uno o più commissari per la liquidazione dei patrimoni degli Enti suindicati. La destinazione delle attività residuate dalla liquidazione sarà determinata con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

I collegi sindacali degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, composti di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, in funzione di presidente, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, controllano la liquidazione e restano in carico fino al termine della liquidazione stessa.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative all'Ente economico delle fibre tessili.

Art. 9.

Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Tuttavia il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a consentirne, su proposta del commissario liquidatore competente, la parziale o totale applicazione provvisoria fino a concorrenza del passivo dei rispettivi bilanci degli Enti e di quello che potrà risultare dalla liquidazione degli Enti stessi.

Salvo quanto disposto dall'art. 2, con successivo provvedimento legislativo sarà indicato se e quali dei compiti già attribuiti agli Enti soppressi dovranno essere devoluti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti.

Art. 10.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso gli Enti economici dell'agricoltura e presso l'Associazione nazionale tra gli Enti medesimi, della cui opera l'U.N.S.E.A. ritenga necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, nella posizione giuridica e col trattamento economico fruiti presso gli Enti di provenienza.

Tale mantenimento in servizio ha carattere provvisorio e non potrà comunque costituire titolo per l'assunzione, in via definitiva, tra il personale dell'U.N.S.E.A. a' termini del relativo regolamento.

La liquidazione del personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra i detti enti, non trattenuto in servizio dall'U.N.S.E.A., dovrà essere effettuata applicando i seguenti criteri:

a) per il personale già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi o dalle relative Sezioni e che fu successivamente mantenuto in servizio anche dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento deve essere determinata alla stregua delle norme contenute nei regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi enti di provenienza;

b) per il personale assunto dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni, licenziato alla data in cui cessarono di funzionare tali Enti e successivamente riassunto dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento sarà determinata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 18 maggio 1942, n. 566, applicando le disposizioni dell'art. 42 della legge stessa e per il periodo successivo con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, e successive modificazioni;

c) per il personale direttamente assunto dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione l'indennità di licenziamento sarà liquidata con le norme di cui al citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive modificazioni;

Art. 11.

In attesa che siano emanate le norme di cui all'art. 6, è autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di uno stanziamento di L. 200 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. E' altresì autorizzata l'iscrizione della somma di L. 100 milioni per le necessità della liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A. e dei commissari liquidatori dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Le anticipazioni di cui all'art. 11, erogate per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. saranno rimborsate dalle gestioni di ammasso o di vincolo dei prodotti agricoli della campagna 1944 e delle campagne successive e quelle erogate per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione saranno iscritte nel passivo dei rispettivi conti di liquidazione.

Art. 13.

Sulle anticipazioni concesse a norma dell'art. 11 non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti qualsiasi.

Art. 14.

Il credito dello Stato derivante dalle anticipazioni concesse per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle macchine e sui mobili degli Enti medesimi.

Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio sugli immobili, gli impianti e le macchine può essere fatto valere anche contro i terzi acquirenti purchè sia annotato, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, rispettivamente nello speciale registro previsto dall'art. 7, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il recupero delle somme anticipate per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, è autorizzato ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Le riscossioni di volta in volta ottenute saranno portate in diminuzione delle somme dovute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla totale estinzione delle anticipazioni concesse al predetto titolo.

Art. 16.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, che non contrastino con quelle stabilite con il presente decreto legislativo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 368.

Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938, n. 40, con il quale è stato aumentato il capitale dell'Azienda;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Minerali Metallici Italiani è amministrata da un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, uno in rappresentanza dei Ministri delle finanze e del tesoro e due in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda, scelti su designazione degli stessi.

Il Consiglio è nominato per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono nominati per un triennio, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il tesoro.

Due sindaci supplenti, sono nominati uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e uno dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, e l'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 369.

Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I patrioti, « Volontari della Libertà », che nell'Italia occupata o al fronte facciano o abbiano fatto parte di unità combattenti contro i tedeschi o i fascisti riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, sono considerati come volontari di guerra agli effetti del secondo comma dell'art. 1, legge 22 gennaio 1934, n. 115.

Conseguentemente, per la durata della guerra, e limitatamente al periodo in cui sono rimasti effettivamente alle armi, sono estese ai loro congiunti le disposizioni della legge medesima e tutte le provvidenze posteriori sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese saranno pagate coi fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'interno per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 370.

Norme circa le importazioni e le esportazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernenti la competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni e di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato e la dipendenza da detto Ministero dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui i Governi alleati forniscono merci al Governo italiano, o direttamente o per il tramite di loro uffici od enti a tale fine delegati, le merci stesse sono prese in consegna, per conto o nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale ritira i relativi documenti, contabilizza le singole partite e dà scarico alle competenti autorità alleate delle merci ricevute.

L'Istituto trasferisce le merci, previste nel comma precedente, alle imprese, agli organismi o agli enti che debbono utilizzarle o distribuirle e che sono all'uopo designati, in conformità ai criteri di massima fissati dalla commissione prevista nell'art. 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e dalle altre amministrazioni interessate, per la parte che riguarda la rispettiva competenza.

Le imprese, gli organismi e gli enti indicati nel comma precedente devono osservare, nella destinazione delle merci ricevute, le disposizioni impartite dalle amministrazioni interessate.

Resta ferma la competenza dell'Ufficio italiano dei cambi, per quanto concerne i mezzi di pagamento all'estero.

Art. 2.

Nei casi in cui il Governo italiano effettua forniture ai Governi alleati o ad uffici ed enti da essi delegati, le merci da esportare sono acquistate, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed in conformità ai criteri di massima fissati dalla commissione prevista nell'art. 5.

Art. 3.

Gli atti ed i contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi alleati stessi, ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro, e, per i prodotti alimentari, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, sentita la commissione prevista nell'articolo 5, o, nei casi di urgenza, il comitato di cui all'art. 7.

Art. 4.

Gli atti ed i contratti con i quali l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'acquisto delle merci di cui al presente decreto non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

L'Istituto regolerà direttamente con l'Amministrazione finanziaria il pagamento dei diritti che, in base agli accertamenti degli uffici doganali, fossero dovuti sulle merci importate ed esportate, a norma del presente decreto.

Art. 5.

E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione interministeriale per le importazioni e le esportazioni, composta del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, e dei Sottosegretari per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, dell'Alto Commissario per l'alimentazione, di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Alle riunioni della Commissione intervengono altresì i capi dei servizi delle predette amministrazioni, in relazione agli affari iscritti all'ordine del giorno.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè persone esperte appartenenti alle categorie interessate alle importazioni e alle esportazioni.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, addetto alla Direzione generale per il commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

La Commissione esamina i problemi relativi alla disciplina e alla organizzazione delle importazioni e delle esportazioni e propone al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e alle altre amministrazioni interessate i provvedimenti da adottare in materia.

La Commissione dà inoltre il proprio parere sugli atti e contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere a norma dell'art. 3 e sui prezzi relativi.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, le funzioni della Commissione, e particolarmente quelle di cui al secondo comma dell'art. 6, sono esercitate da un comitato presieduto dal presidente della Commissione stessa e composto dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, del Ministero del tesoro, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Alle riunioni del Comitato interverranno rappresentanti delle altre amministrazioni interessate per le questioni da trattare.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a porre a carico delle imprese, degli organismi o degli enti indicati nell'art. 1 e dei venditori delle merci da fornire agli Alleati a norma dell'art. 2, una commissione del 0,50 per cento da calcolarsi sul prezzo base, salvo revisione annuale da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, per quanto concerne l'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti con il presente decreto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e del Ministero del tesoro.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 371.

Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940. n. 1518, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra è dichiarato servizio speciale di guerra, ai fini dell'applicazione del R. decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 372.

Utilizzazione del naviglio mercantile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sulla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Visto il R. decreto legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, relativo al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 luglio 1941, n. 843, recante sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, recante proroga del predetto R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314, relativo alla costituzione del Comitato italiano Gestione Navi (Co. Ge. Na.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina, oltre la facoltà di noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato, a termini del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, e della legge 27 giugno 1942, n. 897, ha anche la facoltà di noleggiare e di subnoleggiare le navi stesse per assicurare i rifornimenti occorrenti per l'assistenza e l'alimentazione della popolazione civile, nonchè la ripresa, l'esplicazione e lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e agricole del Paese.

Sono validi gli atti di noleggio e subnoleggio compiuti dalla Amministrazione della marina mercantile, dopo la firma della convenzione di armistizio, per i fini indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Il direttore generale della Marina mercantile, cui spetta, a termini dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, procedere alla stipulazione e alla firma degli atti relativi alla utilizzazione delle navi di cui all'articolo precedente, può delegare la stipulazione e la firma degli atti stessi al direttore del Comitato gestione navi, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314.

Art. 3.

Fermo il disposto dell'art. 22 della legge 19 settembre 1935, n. 1836, e dell'art. 1 della legge 24 luglio 1941, n. 843, relativi alla equiparazione delle navi mercantili

alle navi da guerra e alla condizione giuridica degli equipaggi su di esse arruolati, ai fini della legge penale a questi applicabile in tempo di guerra, la inosservanza degli ordini impartiti dalle autorità competenti, in relazione alla utilizzazione delle navi di cui all'art. 1 del presente decreto, è punita ai termini dell'art. 101 del Codice penale militare per il tempo di guerra, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Se il fatto è di rilevante gravità o ha pregiudicato il raggiungimento dei fini indicati all'art. 1, e il proprietario della nave ha concorso nel fatto stesso, è ordinata la confisca della nave.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del procedimento penale innanzi al competente Tribunale militare, la nave rimane a completa disposizione del Ministero della marina, il quale può utilizzarla per i fini indicati nell'art. 1.

Art. 5.

La condanna inflitta ai marittimi facenti parte dell'equipaggio delle navi di cui all'art. 1, ha per effetto la cancellazione dalle matricole della gente di mare e, inoltre, la perdita del titolo professionale per coloro che ne sono provvisti.

Art. 6.

Le sanzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di infrazioni agli ordini impartiti dalle autorità competenti nei riguardi delle navi mercantili che non si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 373.

Ricostituzione della provincia di Caserta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ricostituita a decorrere dal 1° settembre 1945, la provincia di Caserta, con capoluogo Caserta, già soppressa per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con la seguente circoscrizione territoriale:

dalla provincia di Napoli: comuni di Albanova, Arienzo San Felice, Atella di Napoli, Aversa, Baia e Latino, Calvi Risorta, Caianello, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Castel di Sasso, Castelmorrone, Castelvolturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Fertilia, Formicola, Francolise, Frignano, Galluccio, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano, Mondragone, Parete, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prenzano, Recale, Riardo, Roccadevandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Trentola, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno;

dalla provincia di Benevento: comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel d'Alife, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Piano di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Petito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

dalla provincia di Campobasso: comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà nominato un commissario il quale, nell'interesse dell'istituenda amministrazione provinciale, potrà anche stipulare contratti ed assumere qualsiasi impegno ai fini indicati dal 3° comma del presente articolo.

Le relative deliberazioni, per le quali non è richiesta l'assistenza del segretario provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

I Ministeri interessati ed il commissario ministeriale predisporranno quanto occorre perchè alla data stabilita dall'articolo precedente gli organi ed uffici della provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Caserta sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire la nuova circoscrizione.

In caso di contestazione decide il Ministro per l'interno.

La spesa complessiva per il personale della nuova provincia e di quelle il cui territorio è stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà, di regola, essere superiore a quella che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sostenevano le provincie col territorio delle quali è stata formata la nuova circoscrizione, salva, per quanto riguarda la concessione di eventuali miglioramenti economici, l'attuazione di provvedimenti di carattere generale.

Art. 4.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno in corso presso le prefetture competenti per

territorio, continueranno ad essere trattati sino alla loro definizione, che dovrà compiersi, entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, sarà provveduto ad approvare gli accordi fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio per la restituzione dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della provincia di Caserta; per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività anche di carattere continuativo; nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto dei criteri stabiliti, all'atto della soppressione della cennata provincia, con R. decreto 20 gennaio 1930, n. 39.

Contro i decreti Luogotenenziali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a procedere, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e finanziarie interessate, per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 374.
Provvedimenti per le Provincie meridionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 372;
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351;
Visto il R. decreto 29 novembre 1906, n. 738;
Vista la legge 12 marzo 1911, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1921, n. 427;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a riservare agli stabilimenti meccanici esistenti ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie e della Sicilia, la costruzione di materiale mobile ferroviario per una quantità non minore di un sesto dell'ammontare complessivo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato, senza distinzione di categorie.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile da eseguirsi per conto dello Stato nei compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Art. 2.

Per le provviste e le riparazioni di cui all'articolo che precede restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 738.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 375.
Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, dettanti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Considerato che tale limite di un milione è troppo esiguo per il regolare svolgimento, da parte del Mini-

stero dell'Italia occupata, dei propri compiti istituzionali, per quanto riguarda l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni, di cui al cap. 13 dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero, per l'esercizio finanziario 1944-45, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione della presente guerra, il Ministero dell'Italia occupata, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sul cap. 13 del suo stato di previsione della spesa per l'esercizio finaziario 1944-1945 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, è autorizzato a derogare al limite di somma stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 376.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (E) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 25. — FRASCA

PROCLAMA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne le provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed

Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.
Ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 378.
Istituzione del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero della ricostruzione.
Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 379.
Istituzione del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'alimentazione.
All'anzidetto Ministero sono conferiti i compiti attualmente spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione, salva la determinazione delle attribuzioni del Ministero medesimo da farsi con successivo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 380.
Istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'assistenza post-bellica.
Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1945.

Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario del Consorzio agrario provinciale di Roma in merito ai licenziamenti di personale avvenuti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che sono già stati riassunti tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi, a seguito dei successivi sviluppi dell'attività del Consorzio medesimo;

Ritenuto che dall'esame, effettuato dal commissario, degli atti relativi ai disposti licenziamenti non sono risultate indebite preferenze a favore degli impiegati trattenuti in servizio;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944.

Roma, addì 11 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 73 (1951) serie 49ª, di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe ved. Saggiorno, dom. in Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(1056)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 10437 (1949) serie *A*, di L. 355.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Paparo Assunta fu Francesco, ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(1057)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

La signora Matteucci Anita fu Domenico ved. Gorgone, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 130 ordinale e n. 295 di posizione, rilasciata dall'Ufficio ricevimento della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1944, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute unite con spillo, per il complessivo capitale di lire 20.000, con decorrenza dal 15 agosto 1943.

Ai termini dell'art. 16, comma 5º, del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Matteucci Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36. — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenio fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2530 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Guarino Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1485 — Data: 16 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Guido fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 469.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 680 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Miele Pasquale Orlando fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5% — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99-A — Data: 4 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1944), al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 4 % (1943), al portatore 2 — Capitale L. 62.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'11 luglio 1945 - N. 154

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	107,15
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 12 luglio 1945 - N. 155

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,90
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 13 luglio 1945 - N. 156

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scialaba Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo).	1.053,50
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	511134	Caporaso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato.	157,50
Id.	516505	Come sopra.	350 —
Rendita 5 %	135283	Perrone Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote.	7.500 —
Id.	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1 775 —
Id.	175119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesani Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.100 —
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	200 —
Id.	169046	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500 —
Id.	186450	Come sopra.	500 —
Id.	120494	Come sopra.	1.000 —
Id.	83034	Come sopra.	1.000 —
Id.	83035	Come sopra.	2.000 —
Id.	111387	Sabatini Esterina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom a Tossiccia (Teramo).	1.030 —
Debito comuni di Sicilia	8512	Catinella Salvatore fu Francesco-Paolo, dom. a Palermo . .	34 —
Rendita 5 %	107546 Solo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfenninger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	24.000 —
Id.	118666 Solo per la proprietà	Come sopra.	2.000 —
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Manuele Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1.225 —
Id.	497164	Come sopra.	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 aprile 1945 *Il direttore generale*: POTENZA

(636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1941, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	83403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	145404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	145272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	146548 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	197463	Caso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	5265 —
Id.	12096	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	290 —
Id.	12097	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	290 —
Id.	12098	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	290 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli).	3200 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Pr. Red. 3,50 %	497639 Solo per l'usufrutto	Rodinò Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego.	402,50
Id.	497640	Rodinò Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	402,50
Id.	522776	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Cerami (Catania) .	2450 —
Id.	485430	Schillaci Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	713909	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Cerami (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	35 —
Id.	503283	Forgione Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	3500 —
Id.	476458	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	476457	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	840142	Come sopra	350 —
Id.	840143	Come sopra	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(637)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento).

Nella seduta tenuta il giorno 20 maggio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento), è stato eletto presidente del Comitato stesso il sig. barone Eduardo di Ciro, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bernardo Roscia, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 9 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1055)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano

Con decreto Luogotenenziale in data 12 aprile 1945, il dott. Sidney Prina Ricotti è stato confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per ulteriori mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1945.

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1069)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale del 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1070)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.